

Allegato 1 – Patto di Integrità

PATTO DI INTEGRITÀ

Il Settore Flussi Informativi e Monitoraggio SSR, in persona del Dirigente Dott. Marco Pompili, domiciliato per la carica ad Ancona, presso gli Uffici dell'Agenzia Regionale Sanitaria Marche (ARS) (P.IVA 01486510421) – via Gentile da Fabriano, 9, di seguito denominata “Appaltante”

E

L'operatore economico GPI S.P.A. con sede in Via Ragazzi del '99, nr.13 I-38123 TRENTO (TN) – Codice Fiscale e P.IVA 01944260221 rappresentato da ..., nata/o a ..., il ..., in qualità di ..., di seguito denominato “Operatore economico”,

in relazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di giornate di manutenzione adeguativa, correttiva e di assistenza tecnica per il Sistema Informativo delle Dipendenze patologiche (SIND). Capitoli 2130110991, 2130110994 e 2130111170, Annualità 2025 e 2026, Importo € 51.886,60 – CIG B97C14B50A.

VISTI

- l'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 di approvazione del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice dei contratti) che prevede quanto segue 1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. 2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. 4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate ad individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati;
- l'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede quanto segue 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- l'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra



imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi simili. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto;

- l'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice dei contratti, che prevedono le seguenti cause di esclusione: b) che la partecipazione dell'Operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile; c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive; d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, modificato con D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 7 del 17 gennaio 2023 e aggiornato con Delibera n. 605 del 19/12/2023;
- il Codice di comportamento della Regione Marche approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 27 gennaio 2014;

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione dispone che Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.;
- il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Agenzia Regionale Sanitaria e, in particolare, la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del medesimo PIAO prevede, tra le misure di prevenzione della corruzione, la prevenzione dei conflitti di interessi e pantouflage; il patto di integrità rappresenta una misura importante per prevenire tali fenomeni;
- l'Operatore economico, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato di accettare lo schema di patto di integrità incluso nella documentazione di gara, impegnandosi alla sottoscrizione dello stesso, al fine di assicurare la legalità, la trasparenza e correttezza in tutte le fasi del ciclo di vita del contratto;



TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Finalità e disposizioni generali

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa in tutte le fasi del ciclo di vita del contratto; la misura è applicata dall'Appaltante con riferimento a tutti i contratti pubblici per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, sopra e sotto-soglia comunitaria, di qualunque valore economico stipulati. Le condizioni di seguito riportate sono state già accettate dall'Operatore economico in sede di partecipazione alla presente procedura, pertanto con il presente atto le parti confermano gli impegni anche con riferimento alla fase di esecuzione dell'appalto.

2. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Le parti assumono, con la sottoscrizione del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.

4. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si estendono, qualora presenti, anche: a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese ed eventuale/i loro direttore/i tecnico/i; b) ai soggetti ausiliari dell'Operatore economico che, in sede di offerta, dichiara di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ed eventuale/i loro direttore/i tecnico/i; c) al subappaltatore ed eventuale/i loro direttore/i tecnico/i.

ARTICOLO 2 - Obblighi della Stazione Appaltante

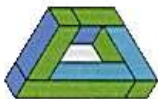
1. L'Appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a mettere in atto tutte le misure volte a prevenire situazioni di conflitto di interessi da parte dei soggetti che a vario titolo intervengono nella procedura, in tutte le fasi del ciclo di vita del contratto.

2. L'Amministrazione si impegna inoltre a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, collaboratori e consulenti, che a vario titolo intervengono nella procedura, in tutte le fasi del ciclo di vita del contratto.

ARTICOLO 3 - Dichiarazioni e impegni dell'Operatore economico

1. Con l'accettazione del presente Patto di integrità l'Operatore economico dichiara:

- a) che la propria partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 36/2023, non diversamente risolvibile;
- b) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione;
- c) di non aver influenzato il procedimento amministrativo relativo alle fasi di programmazione e progettazione della gara e di predisposizione dei relativi documenti al fine di condizionare la scelta del contraente da parte dell'Appaltante;
- d) di non aver corrisposto o promesso di corrispondere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto;



- e) di non essersi accordato con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- f) ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- g) di essere consapevole che qualora venga successivamente accertata una delle situazioni di cui alle lettere precedenti o si verifichi successivamente una delle medesime, verrà disposta l'esclusione dell'Operatore economico dalla procedura di affidamento in oggetto.

2. Con l'accettazione del presente Patto di integrità l'Operatore economico si impegna:

- a) a conformare i propri comportamenti in sede di esecuzione ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a non adottare nessun comportamento atto a distorcerne la corretta esecuzione e verifica;
- b) ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'articolo 2, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni, e successive integrazioni e specificazioni delle medesime. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, l'Operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizioni, la Regione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all'articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, garantendone l'accessibilità all'indirizzo web: <http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-di-condotta>
- c) al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la decadenza e/o la risoluzione del contratto;
- d) a segnalare all'Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione, ivi compresi tentativi di concussione, nelle fasi di svolgimento delle procedure concernenti il ciclo di vita del contratto fino alla stipulazione dello stesso, nonché in fase di esecuzione, da parte di ogni soggetto interessato o addetto a tale svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria;
- e) a dare immediata comunicazione all'appaltante delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) a rendere noti, su richiesta dell'Appaltante, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

ARTICOLO 4 - Sub appalti, sub contratti, cessioni e sub affidamenti

- 1. Il presente Patto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
- 2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire le clausole previste nel presente Patto nei contratti stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente e a riferire all'amministrazione qualora venga a conoscenza del verificarsi delle situazioni di cui all'art. 3 con riferimento ai medesimi subappaltatori, subcontraenti, sub affidatari e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione.



3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo è soggetta al regime sanzionatorio di cui all'articolo successivo. Gli atti negoziali stipulati dall'operatore economico in violazione del presente atto non avranno comunque rilevanza nei confronti dell'Appaltante.

ARTICOLO 5 - Sanzioni

1. Qualora pervenga una segnalazione o si acquisisca comunque notizia concernente il mancato rispetto delle disposizioni del presente Patto, l'Appaltante accerta la sussistenza di eventuali violazioni nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il personale dell'Appaltante, direttamente o indirettamente coinvolto nello svolgimento delle procedure e/o nell'esecuzione del contratto, l'ARS, accertata la violazione, procede immediatamente alla sua sostituzione e all'avvio dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alle responsabilità contabile e penale.

3. Nel caso in cui la segnalazione riguardi l'Operatore economico, l'Appaltante, verificata l'eventualità della violazione, contesta allo stesso il fatto, assegnandogli un termine congruo per la presentazione di controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, che determinano il definitivo accertamento della violazione contestata, comportano:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedente alla stipula del contratto;

b. la risoluzione del contratto con escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto; l'Operatore economico accetta sin d'ora l'inserimento nel contratto di apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.

4. Resta ferma la facoltà per l'ARS di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora ritenga la stessa pregiudizievole per gli interessi pubblici.

5. Resta salvo in ogni caso il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno subito e all'applicazione di eventuali penali.

6. L'Appaltante si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione di sanzioni comportasse la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento.

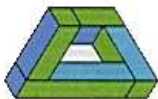
7. I provvedimenti assunti ai sensi del presente articolo sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai fini di cui all'art. 1, commi 10 e 14 della Legge 190/2012. È inoltre segnalata al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai medesimi fini, qualsiasi richiesta illecita, pretesa o tentativo da parte dei concorrenti o di terzi di influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.

ARTICOLO 6 - Efficacia del patto di integrità

1. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura alla completa esecuzione del contratto stipulato.

ARTICOLO 7 - Foro competente

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente secondo quanto previsto dal contratto.



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Regione Marche



L'AGENZIA REGIONALE SANITARIA
MARCHE

Il Dirigente del Settore Flussi Informativi e
monitoraggio SSR)

L'OPERATORE ECONOMICO
